

# **PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI TRA CENTRO REGIONALE ANTIDOPING E IL PARTECIPANTE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI EX D.LGS.163/06 DI IMPORTO SUPERIORE AI 40.000,00 EURO**

Il presente Patto di Integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme alla propria offerta da ciascun partecipante; la sua accettazione costituisce infatti presupposto necessario e condizionante la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi, forniture e lavori di importo superiore ai 40.000,00 euro.

## ***ART.1 FINALITÀ***

Con il presente Patto d'Integrità viene sancita la reciproca, formale obbligazione del CENTRO REGIONALE ANTIDOPING e di ciascun partecipante alle procedure di affidamento di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il presente Patto costituirà parte integrante e sostanziale di qualsiasi contratto stipulato dal CENTRO REGIONALE ANTIDOPING a seguito della procedura di affidamento, ancorchè non materialmente allegato.

## ***ART. 2 OBBLIGHI DEL PARTECIPANTE***

Il partecipante si impegna a segnalare a CENTRO REGIONALE ANTIDOPING qualsiasi illecita richiesta di denaro o prestazione di altra utilità nelle fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o durante l'esecuzione dei contratti da parte di ogni dipendente o collaboratore del CENTRO REGIONALE ANTIDOPING, nonché di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura.

Il partecipante dichiara:

- di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equivalente, al fine di condizionare la scelta del contraente da parte del CENTRO REGIONALE ANTIDOPING;
- di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno- direttamente o tramite terzi somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- di non avere in corso né di avere praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente e di non essersi accordato (e che non si accorderà) con altri partecipanti per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.

Il partecipante, in caso di aggiudicazione si impegna:

- a riferire tempestivamente al Responsabile Anticorruzione del CENTRO REGIONALE ANTIDOPING, ai recapiti indicati all'art. 5 del presente Patto, ogni illecita richiesta di denaro o prestazione di altra utilità che venga comunque avanzata nel corso di esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante. Il partecipante prende altresì atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione dell'appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza;

- per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, a non conferire incarichi o stipulare contratti con gli "ex soggetti apicali" del CENTRO REGIONALE ANTIDOPING sottoposti ai divieti di cui al combinato disposto degli artt. 21 DLgs. 39/13 e 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001 che nei tre anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro con il Consorzio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso nei confronti del partecipante;

- a mettere a disposizione, su richiesta della Stazione Appaltante, tutte le informazioni sul proprio personale anche ai fini del rispetto della contrattazione collettiva di riferimento. Il partecipante si obbliga inoltre ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale per l'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento degli obblighi contenuti nel presente Patto di Integrità, ivi inclusi i propri subcontraenti, impegnandosi a tal fine ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto. Il partecipante vigila affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

---

1 Ai soli fini del presente Patto per soggetti apicali devono intendersi quelli sottoposti alla disciplina di cui al DLgs 39/13: Presidente con deleghe gestionali dirette, gli incarichi di Direttore generale o posizioni assimilate e gli incarichi dirigenziali, conferiti anche a soggetti esterni, con cui il Consorzio stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Art. 21 DLgs 39/13 "Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico". Art. 53, comma 16 ter D.Lgs n. 165/2001 "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"

### *ART. 3 OBBLIGHI DEL CENTRO REGIONALE ANTIDOPING*

Il CENTRO REGIONALE ANTIDOPING assume formale impegno a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il CENTRO REGIONALE ANTIDOPING si impegna a pubblicare i dati riguardanti la procedura d'affidamento in adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 190/12 e dal D.Lgs. 33/13. Il personale e i collaboratori del CENTRO REGIONALE ANTIDOPING impiegati ad ogni livello nell'espletamento della procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto dello stesso Patto.

Il personale dipendente e i collaboratori del CENTRO REGIONALE ANTIDOPING sono obbligati a riferire tempestivamente al CENTRO ogni illecita offerta di denaro, prestazione o altra utilità che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto. I soggetti di cui al precedente capoverso che vengano a conoscenza di accordi, intese, atti ovvero altra attività posti in essere dagli "ex soggetti apicali" del CENTRO REGIONALE ANTIDOPING sottoposti ai divieti di cui al combinato disposto degli artt. 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001 e 21 DLgs. 39/13, in occasione del rapporto di lavoro e della posizione da questi precedentemente ricoperta (c.d. Pantouflage) e correlata all'affidamento del contratto, sono tenuti a darne immediata notizia allo stesso CENTRO REGIONALE ANTIDOPING ai fini delle conseguenti determinazioni da assumere.

### *ART. 4 VIOLAZIONE DEL PATTO D'INTEGRITÀ*

La violazione degli obblighi di cui all'art. 2 è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con il partecipante interessato. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'art. 2 comporta, oltre alla cancellazione dall'elenco degli operatori economici del CENTRO REGIONALE ANTIDOPING:

- l'esclusione dalla procedura e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento, l'applicazione di una penale d'importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione;
- la revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e l'incameramento della cauzione definitiva. Il CENTRO REGIONALE ANTIDOPING può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, DLgs. 104/10. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento danno.

*ART. 5 EFFICACIA DEL PATTO D'INTEGRITÀ E SEGNALAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI*

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura di affidamento. Gli eventi corruttivi o altre fattispecie di illecito dovranno essere segnalati ad uno dei seguenti recapiti:

- all'indirizzo e-mail del Responsabile Anticorruzione [trasparenza@antidoping.piemonte.it](mailto:trasparenza@antidoping.piemonte.it);
- direttamente al Responsabile Anticorruzione presso il CENTRO REGIONALE ANTIDOPING, Regione Gonzole 10/1, 10043 Orbassano (TO), attraverso il servizio postale scrivendo sulla busta "riservata/personale".

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE